

Provincia di Biella

Variante a concessione di derivazione d'acqua a uso Potabile, da sorgenti site in Comune di Pettinengo, assentita alla Soc. S.I.I. S.p.A con D.D. n° 1.395 del 10.12.2018. PRAT. PETTINENGO1.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.395 del 10.12.2018

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RIFIUTI, V.I.A, ENERGIA, QUALITA' DELL'ARIA, ACQUE REFLUE E RISORSE IDRICHE

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 05 ottobre 2018 dal Dr. Ing. Alessandro IACOPINO, Direttore Generale della società SII - Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese Spa, relativo alle derivazioni d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire in via di sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775, come sostituito dall'art. 96 comma 4 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla società SII-Servizio idrico Integrato del Biellese e del Vercellese Spa (codice fiscale 94005970028), con sede in Vercelli, via F.lli Bandiera 16, specifica variante sostanziale sensi dell'art. 27 comma 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e s.m.i, alla concessione preferenziale assentita in precedenza alla stessa società con D.D. 11 aprile 2005 n° 1.320 per poter derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 5,50 ed un volume massimo annuo di metri cubi 173.448, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 5,50 d'acqua sotterranea, da un gruppo di sorgenti in Comune di Pettinengo, per uso Potabile (fornitura di acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto avente interesse pubblico generale - gestione servizio idrico integrato del Comune di Ronco Biellese), (omissis). Di accordare la variante sostanziale alla concessione preferenziale sopra indicata, secondo quanto disposto dall'art. 27 comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 30 successivi e continui, previsti dall'art. 24 comma 1 lett. c) del medesimo regolamento regionale, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 05 ottobre 2018 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Roberto CARENZO

Estratto del Disciplinare di concessione 2.831 di Rep. del 05 ottobre 2018

ART. – 12 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime sia della falda sotterranea, che dei rii tributari, in dipendenza delle concesse derivazioni, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della P.A. le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di

disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale, laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI